



**Legge n. 214/2011, come modificata dalla legge n. 14/2012
Circolari INPS n. 35, 36 e 37 del 14.03.2012
Circolare Dip. Funz. Pubbl. n. 2 del 08.03.2012**

Nota congiunta CGIL e INCA

a cura del

Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti CGIL - Area Previdenza e Assistenza INCA

Roma, 26 marzo 2012

L'INPS, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e dell'Economia (n. 2680 del 22.02.2012), con le circolari n. 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012 ha fornito le prime istruzioni sulle modifiche in materia previdenziale introdotte dalla legge n. 214/2011, di conversione del decreto legge n. 201 del 6.12.2011, e dalla legge n. 14/2012, di conversione del decreto legge n. 216 del 29.12.2011 (milleproroghe).

Ribadiamo la nostra valutazione negativa sui provvedimenti di legge poichè non intervengono sui privilegi e non sono ispirati a criteri di equità, anzi aumentano le disparità di trattamento tra i lavoratori.

L'art. 24 della legge n. 214/2011 ridefinisce in modo sostanziale l'assetto pensionistico delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità lasciando aperti diversi dubbi interpretativi.

Con la presente nota illustriamo gli interventi operati dalla manovra in materia previdenziale, come modificata dalla legge n. 14/2012 (milleproroghe) e con i chiarimenti degli Istituti previdenziali (INPS) e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di seguito elenchiamo i singoli temi in materia previdenziale trattati in questa nota.

Articolo 24

1. Pro-quota contributivo dal 2012 (comma 2)
 - 1.1 Riflessi per alcune categorie di iscritti all'ex Inpdap
2. Flessibilità ed incentivazione (commi 4 e 16)
 - 2.1 L'applicazione per i dipendenti pubblici
3. Abolizione del regime delle decorrenze (comma 5)
4. "Nuovi" trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata (comma 3)
5. Requisiti per la pensione di vecchiaia (commi 6, 7 e 15-bis):
 - 5.1 La pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato
 - 5.2 La pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del settore pubblico e dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore privato
 - 5.3 La pensione di vecchiaia del personale scolastico
 - 5.4 La pensione di vecchiaia delle lavoratrici e dei lavoratori con primo contributo accreditato successivamente al 1° gennaio 1996
 - 5.5 L'opzione al sistema contributivo
 - 5.6 Età minima per la pensione di vecchiaia dal 2021
 - 5.7 Aumento dell'età: effetti su altre prestazioni
6. Requisiti per la pensione anticipata (commi 10, 11 e 15-bis)
 - 6.1 I requisiti eccezionali per i dipendenti che maturano i previgenti requisiti nel 2012
 - 6.2 La pensione anticipata dei lavoratori con contribuzione successiva al 1.1.1996
7. Termini di pagamento dei tfs e del tfr dei dipendenti pubblici
8. Le deroghe (commi 3, 15 e 18)
 - 8.1 Soggetti con requisiti maturati entro il 31.12.2011
 - 8.2 Lavoratrici che optano in via sperimentale per il calcolo contributivo
 - 8.3 Lavoratori derogati
9. Pensione anticipata dei lavoratori che svolgono attività usuranti (commi 17 e 17-bis)
10. Armonizzazione e Fondi (comma 18)
 - 10.1 Iscritti al Fondo Ferrovie
 - 10.2 Iscritti al Fondo di quiescenza Poste
 - 10.3 Iscritti al Fondo Volo
 - 10.4 Personale viaggiante autoferrotranviere
 - 10.5 Marittimi
 - 10.6 Altri Fondi speciali e integrativi
 - 10.7 Fondo clero
 - 10.8 Lavoratori extracomunitari rimpatriati
 - 10.9 Lavoratori iscritti all'ex Enpals
11. Le prestazioni in totalizzazione nazionale di cui al Dlgs n. 42/2006 (comma 19)
12. Nuovi requisiti anagrafici per l'assegno sociale (comma 8)
13. Incremento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi (commi 22 e 23)
14. Decontribuzione (comma 28)
15. Casse dei liberi professionisti (comma 24)
16. Rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013 (comma 25)
17. Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori e dei pensionati dei Fondi speciali confluiti nell'ago e del Fondo Volo (comma 21)

Articolo 6

18. Abrogazione della pensione di privilegio

Articolo 23

19. Obbligo contributivo dei dipendenti pubblici chiamati a ricoprire incarichi di Ministro e di Sottosegretario (comma 6)

1. Il pro-quota contributivo per tutti

La quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012 verrà, in ogni caso, calcolata con il sistema contributivo; vale a dire che per tutti i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995 il calcolo della pensione verrà determinato con il sistema misto:

- con le regole del sistema retributivo, la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011. Tale quota, continuerà ad essere calcolata a sua volta, secondo le vigenti disposizioni, in due quote: la quota A sulla base dell'anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1992 e la quota B sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011;
- con le regole del sistema contributivo, la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

Con l'estensione del metodo di calcolo contributivo in pro-quota a tutti i lavoratori, viene meno il limite massimo di rendimento pensionistico. Infatti, l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni maturata dal 1° gennaio 2012 sarà, comunque, valutata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. Pertanto, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 1995, che conseguono la pensione con decorrenza successiva al 2011 sulla base di un'anzianità contributiva superiore a 40 anni, l'importo della pensione potrà superare il limite massimo di rendimento pensionistico previsto nel calcolo retributivo (80% della retribuzione pensionabile).

La quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 e calcolata con il sistema contributivo potrebbe comportare, comunque, almeno nella maggior parte dei casi, un minor rendimento pensionistico.

Una conseguenza dell'introduzione del pro-quota contributivo comporta che la maggiorazione da attribuire sulle pensioni di inabilità a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, legge n. 222/84 e art. 2, c. 12, della legge n. 335/1995) va calcolata secondo le regole del sistema contributivo anche per i soggetti con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. Vale a dire che per tutte le pensioni di inabilità a qualsiasi attività lavorativa, con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012 andrà attribuita la maggiorazione nel limite massimo di 40 anni, fino al raggiungimento del 60° anno di età.

Altra conseguenza negativa è la mancata valutazione, ai fini della misura dei trattamenti pensionistici, delle maggiorazioni contributive per periodi successivi al 1° gennaio 2012 anche per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995.

1.1 Riflessi per alcune categorie di iscritti all'ex Inpdap

Le modalità di calcolo con il sistema contributivo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, trova applicazione anche nei confronti del personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'introduzione del pro-quota contributivo sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 comporta, per tale personale, il venir meno della possibilità di accedere al pensionamento con 53 anni di età e la massima anzianità contributiva.

L'INPS, con la circolare n. 37/2012, fa salva tale possibilità di accesso per il personale che ha maturato l'anzianità massima ordinamentale (80%) nel 2011, anche nel caso in cui il compimento del requisito anagrafico dei 53 anni avvenga successivamente, fermo restando l'applicazione delle finestre mobili o a scorrimento.

2. Flessibilità e incentivazione

Il Governo afferma di avere reintrodotta il concetto di flessibilità e di incentivazione per chi prosegue l'attività lavorativa oltre i limiti di età stabiliti per il diritto a pensione. A nostro avviso, non è così.

Infatti per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all'ago, alle forme esclusive e sostitutive dell'ago e alla gestione separata, l'incentivo si concretizza con la "normale" applicazione del metodo di calcolo contributivo attraverso lo sviluppo dei coefficienti di trasformazione oltre l'età di 65 anni.

La novità sta esclusivamente nel fatto che i coefficienti di trasformazione, attualmente definiti fino a 65 anni, saranno sviluppati fino all'età di 70 anni e oltre, per l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Si fa passare per flessibilità la possibilità di rinviare il pensionamento e rimanere al lavoro dopo aver maturato i requisiti per il diritto a pensione e per incentivazione il concetto che è alla base del sistema contributivo: maggiore è l'età al momento del pensionamento, maggiori sono i coefficienti di trasformazione del montante.

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, va poi tenuto conto che gli stessi sono destinati a diminuire per la revisione periodica, prevista con cadenza triennale dal 2013 e biennale dal 2019 in poi. Pertanto, in prossimità della revisione, potrebbe essere conveniente anticipare il pensionamento piuttosto che rinviarlo.

Altra considerazione è che il c.d. incentivo verrà determinato esclusivamente sulla quota contributiva della pensione che, per i soggetti con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995, è quella relativa alla contribuzione accreditata a partire dal 2012, mentre, per i lavoratori con meno di 18 anni al 1995, è quella accreditata a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Per garantire ai lavoratori la possibilità di continuare l'attività lavorativa dopo l'acquisizione del diritto a pensione di vecchiaia viene disposto che le norme sui licenziamenti individuali per giusta causa, previste dall'articolo 18 della legge n. 300/1970, operano fino al raggiungimento del limite massimo di flessibilità di 70 anni di età.

2.1 L'applicazione per i dipendenti pubblici

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 dell'8.3.2012, precisa che nel settore del lavoro pubblico, il principio di flessibilità e di incentivazione per la permanenza in servizio sino a 70 anni non opera.

A parere del Dipartimento la nuova disciplina introdotta dall'art. 24 ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico ma non ha, invece, modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio. Pertanto, per i dipendenti statali e per i dipendenti degli enti pubblici restano in vigore, rispettivamente, l'art. 4 del DPR n. 1092/73 e l'art. 12 della legge n. 70/1975 che fissano il limite di età ordinamentale a 65 anni (limite

esteso per analogia anche agli altri dipendenti pubblici). Raggiunto tale limite di età il rapporto di lavoro prosegue fino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione, come previsto dall'art. 6, c. 2-bis, del DL n. 248/2007, convertito con modificazioni in legge n. 31/2008.

Inoltre il Dipartimento della Funzione Pubblica, partendo dal presupposto che la nuova disciplina pensionistica non trova applicazione per il personale in possesso dei requisiti per il diritto a pensione alla data del 31.12.2011, precisa che ai dipendenti pubblici non è consentito andare in pensione con i nuovi limiti anagrafici di 66 anni (nel 2012) e che nei loro confronti rimane fermo il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del 65° anno di età anche per gli anni successivi al 2012, salvo trattenimento in servizio.

Con la stessa circolare il Dipartimento segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabiliti dal Dlgs n. 165/1997 per il personale delle Forze armate, della Polizia ad ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco, nonché i limiti previsti per particolari categorie di lavoratori, come ad esempio i magistrati, gli avvocati e procuratori dello stato ed i professori ordinari, stabiliti dalle rispettive normative al compimento del 70° anno di età.

Altra precisazione contenuta nella circolare n. 2/2012 riguarda la facoltà dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al raggiungimento, da parte del dipendente, dell'anzianità contributiva massima (40 anni fino al 31.12.2011). Con la generalizzazione dell'applicazione del sistema contributivo per la contribuzione maturata dal 1° gennaio 2012 non è più attuale il concetto di "anzianità contributiva" e pertanto le amministrazioni potranno risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al raggiungimento, da parte del dipendente, dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto alla pensione anticipata (pari, nel 2013, a 42 anni e 5 mesi per i lavoratori e a 41 anni e 5 mesi per le lavoratrici). Le amministrazioni, inoltre, non possono esercitare la risoluzione nei confronti dei dipendenti con età inferiore a 62 anni, soggetti alla penalizzazione del trattamento pensionistico.

Le argomentazioni che sono alla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la più volte citata circolare non sono convincenti. Ci riferiamo in particolare al richiamo fatto all'art. 4 del DPR n. 1092/1973 per sostenere che non sono stati modificati i limiti di età per la prosecuzione del servizio. Anche se tale disposizione fissa la cessazione dal servizio per limite di età al compimento del 65° anno, essa è finalizzata al conseguimento della pensione di vecchiaia. Di conseguenza con l'innalzamento del limite di età a 66 anni e oltre, il limite di età di 65 anni previsto dal DPR 1092/73 dovrebbe intendersi implicitamente incrementato.

Inoltre, a nostro avviso, il richiamo all'art. 6, c. 2-bis, del DL n. 248/2007, convertito con modificazioni in legge n. 31/2008, come fonte normativa per motivare la permanenza in servizio è improprio in quanto tale dispositivo venne introdotto per sanare il vuoto creatosi a seguito dell'introduzione della finestra per le pensioni di vecchiaia. La legge n. 214/2011 non ha allungato il periodo di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione, anzi ha abolito le finestre ed innalzato l'età pensionabile.

3. Abolizione del regime delle decorrenze

Per coloro che matureranno i requisiti per il diritto a pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene abolito il c.d. regime delle decorrenze; vale a dire che si torna alla normativa antecedente l'introduzione delle finestre.

La prima decorrenza utile della pensione sarà, a seconda della tipologia della prestazione e della gestione previdenziale che la liquida, dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto o dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Le c.d. “finestre” mobili o a scorrimento continuano a trovare applicazione per i trattamenti di pensione da liquidare:

- a coloro che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- alle lavoratrici che conseguono la pensione in regime di sperimentazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004;
- ai soggetti che svolgono attività usuranti e conseguono la pensione ai sensi del decreto legislativo n. 67/2011;
- ai lavoratori derogati, dal provvedimento stesso, dai nuovi requisiti;
- ai soggetti che conseguono la pensione totalizzata ai sensi del Dlgs n. 42/2006.

4. I “nuovi” trattamenti di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata

Per i soggetti che matureranno i requisiti per il diritto a pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla “*pensione di vecchiaia*” e dalla “*pensione anticipata*”.

La pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012, si matura con il requisito minimo contributivo di almeno 20 anni sia per gli uomini che per le donne. Per maturare il diritto alla pensione anticipata è richiesto il requisito contributivo di almeno 42 anni ed 1 mese per gli uomini e di almeno 41 anni e 1 mese per le donne.

A seguito della sostituzione della pensione di anzianità con la pensione anticipata, che si matura sulla base della sola anzianità contributiva indipendentemente dall’età, vengono di fatto abolite le pensioni di anzianità con le “quote”, che rimangono esclusivamente per i lavoratori che svolgono attività usuranti e per quelli derogati.

Viene confermato il meccanismo di adeguamento dell’età di pensionamento in relazione all’incremento della speranza di vita previsto dalla legge n. 122/2010, con la previsione che, dopo il 2019, tale adeguamento avrà cadenza biennale in luogo di quella triennale.

Come già stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata e all’assegno sociale vengono incrementati di 3 mesi.

Nella relazione tecnica gli ulteriori incrementi, stimati sulla base dello scenario demografico dell’Istat centrale del 2007, saranno di 4 mesi nel 2016 e di altri 4 mesi dal 2019; dal 2021 l’adeguamento dell’età è previsto con cadenza biennale con un incremento di 3 mesi ogni due anni fino al 2027 e di 2 mesi dal 2029 per ogni ulteriore biennio fino al 2050. I requisiti anagrafici effettivi saranno, in ogni caso, determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat.

Le tabelle contenute nella presente nota sono state elaborate sulla base dei valori presunti stimati nella predetta relazione tecnica.

5. I nuovi requisiti per il pensionamento di vecchiaia

Vengono ridefiniti e notevolmente peggiorati i requisiti minimi di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2012 il diritto a pensione di vecchiaia si consegue con almeno 20 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di determinati requisiti minimi di età anagrafica espressamente indicati nella disposizione di legge.

L'equiparazione dell'età di pensionamento di vecchiaia per uomini e donne, lavoratori del settore pubblico e di quello privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati è prevista per il 2018.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, in particolare, vengono ridefiniti in modo penalizzante sia il requisito minimo di anzianità contributiva sia l'importo minimo di pensione necessario per poter conseguire la pensione di vecchiaia prima del compimento del settantesimo anno di età .

5.1. La pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato

L'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima viene fissata nel 2012 a 62 anni e verrà incrementata progressivamente di 18 mesi ogni 2 anni fino a raggiungere 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per le lavoratrici autonome e per quelle iscritte alla gestione separata, invece, nel 2012 l'età per il pensionamento di vecchiaia viene fissata a 63 anni e 6 mesi ed aumenterà di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 ed infine di altri 6 mesi nel 2018, per raggiungere i 66 anni.

Nella tabella 1 indichiamo i nuovi requisiti di età richiesti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia comprensivi degli aumenti di età stimati in relazione all'incremento della speranza di vita.

Tab. 1

Pensione di vecchiaia - Lavoratrici del settore privato						
Periodo		Aumento speranza di vita (mesi)	Dipendenti		Autonome e Gest. Sep.	
dal	al		Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)	Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)
1.1.2012	31.12.2012	--	62	62	63 e 6	63 e 6
1.1.2013	31.12.2013	3	62	62 e 3	63 e 6	63 e 9
1.1.2014	31.12.2015	--	63 e 6	63 e 9	64 e 6	64 e 9
1.1.2016	31.12.2017	4	65	65 e 7	65 e 6	66 e 1
1.1.2018	1.12.2018	--	66	66 e 7	66	66 e 7
1.1.2019	1.12.2020	4		66 e 11		66 e 11
1.1.2021	1.12.2022	3		67 e 2		67 e 2

Fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva di 20 anni, le lavoratrici dipendenti nate nel 1952 e 1953 potranno andare in pensione di vecchiaia, a

seconda della data di nascita, alle età riportate nella tabella 2.

Tab. 2

Pensione di vecchiaia - Lavoratrici dipendenti del settore privato			
<i>Nata entro il mese di</i>	<i>Matura il requisito il mese di</i>	<i>All'età di</i>	<i>In pensione dal</i>
Gennaio 1952	Ottobre 2015	63 anni e 9 mesi	1° novembre 2015
Febbraio 1952	Novembre 2015	63 anni e 9 mesi	1° dicembre 2015
Marzo 1952	Dicembre 2015	63 anni e 9 mesi	1° gennaio 2016
Aprile 1952*	Novembre 2017	65 anni e 7 mesi	1° dicembre 2017
Maggio 1952*	Dicembre 2017	65 anni e 7 mesi	1° gennaio 2018
Giugno 1952*	Maggio 2019	66 anni e 11 mesi	1° giugno 2019
Luglio 1952*	Giugno 2019	66 anni e 11 mesi	1° luglio 2019
Agosto 1952*	Luglio 2019	66 anni e 11 mesi	1° agosto 2019
Settembre 1952*	Agosto 2019	66 anni e 11 mesi	1° settembre 2019
Ottobre 1952*	Settembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° ottobre 2019
Novembre 1952*	Ottobre 2019	66 anni e 11 mesi	1° novembre 2019
Dicembre 1952*	Novembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° dicembre 2019
Gennaio 1953	Dicembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° gennaio 2020
Febbraio 1953	Gennaio 2020	66 anni e 11 mesi	1° febbraio 2020

**Per le nate entro il 31.12.1952 vi può essere la possibilità di anticipare il pensionamento ad età non inferiore a 64 anni*

Il provvedimento innalza bruscamente l'età pensionabile delle lavoratrici dipendenti.

La lavoratrice dipendente nata a dicembre 1951 potrà andare in pensione dal 1° gennaio 2013, mentre quella nata a gennaio 1952 andrà in pensione solo dal 1° novembre 2015 (il pensionamento viene ritardato di 2 anni e 10 mesi).

In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato (quindi rimangono escluse le lavoratrici del settore pubblico, le lavoratrici autonome e le parasubordinate) con trattamenti liquidati dall'AGO o dalle forme sostitutive potranno andare in pensione all'età di almeno 64 anni se in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni e 60 anni di un'età entro il 31 dicembre 2012 (comma 15-bis).

In altri termini, fermo restando la maturazione del requisito contributivo entro il 2012, le lavoratrici dipendenti del privato nate entro il 1952, invece di attendere il compimento di 65 anni e 7 mesi se nate entro il 31 maggio 1952, o il compimento di 66 anni e 11 mesi se nate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 1952, potranno anticipare il pensionamento a 64 anni di età. Ovviamente le nate entro marzo 1952 andranno in pensione a 63 anni e 9 mesi di età.

Secondo l'INPS, il requisito anagrafico di 64 anni va adeguato alla speranza di vita. Pertanto nel 2013-2015 sarà pari a 64 anni e 3 mesi e nel 2016-2017 a 64 anni e 7 mesi. A nostro avviso, invece, tale requisito "eccezionale" non va legato alla speranza di vita.

L'INPS precisa che la norma eccezionale si applica alle lavoratrici che, alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto), svolgono attività di lavoro dipendente del settore privato, a prescindere dalla gestione dalla

quale viene liquidato il trattamento.

Ciò vuol dire che sono escluse le lavoratrici dipendenti disoccupate alla data del 28 dicembre 2011. Si escludono così le donne che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà (disoccupate, lavoratrici in mobilità, prosecutrici volontarie): è del tutto evidente che non possiamo condividere una simile interpretazione che ci pare costituisca un vero e proprio accanimento contro i soggetti più deboli.

Per le lavoratrici dipendenti nate dopo il 31 dicembre 1952 non vi sono sconti.

Le lavoratrici autonome e parasubordinate nate nel 1952 e 1953, fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva, potranno andare in pensione di vecchiaia, a seconda della data di nascita, alle età riportate nella tabella 3.

Tab. 3

Pensione di vecchiaia - Lavoratrici autonome ed iscritte alla gestione separata			
Nata entro il mese di	Matura il requisito nel mese di	All'età di	In pensione dal
Gennaio 1952	Agosto 2018	66 anni e 7 mesi	1° settembre 2018
Febbraio 1952	Settembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° ottobre 2018
Marzo 1952	Ottobre 2018	66 anni e 7 mesi	1° novembre 2018
Aprile 1952	Novembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° dicembre 2018
Maggio 1952	Dicembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° gennaio 2019
Giugno 1952	Maggio 2019	66 anni e 11 mesi	1° giugno 2019
Luglio 1952	Giugno 2019	66 anni e 11 mesi	1° luglio 2019
Agosto 1952	Luglio 2019	66 anni e 11 mesi	1° agosto 2019
Settembre 1952	Agosto 2019	66 anni e 11 mesi	1° settembre 2019
Ottobre 1952	Settembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° ottobre 2019
Novembre 1952	Ottobre 2019	66 anni e 11 mesi	1° novembre 2019
Dicembre 1952	Novembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° dicembre 2019
Gennaio 1953	Dicembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° gennaio 2020
Febbraio 1953	Gennaio 2020	66 anni e 11 mesi	1° febbraio 2020

Il provvedimento innalza bruscamente l'età pensionabile delle lavoratrici autonome. Infatti, fermo restando la maturazione del requisito contributivo, una lavoratrice autonoma nata nel mese di dicembre 1951 potrà andare in pensione dal 1° luglio 2013; mentre quella nata nel gennaio 1952 potrà andare in pensione solo dal 1° settembre 2018 (il pensionamento viene posticipato di 5 anni e 2 mesi).

5.2. La pensione di vecchiaia delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico e dei lavoratori del settore privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati

Per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato, iscritti all'ago, ai fondi esclusivi e sostitutivi, nonché alla gestione separata, l'età per il pensionamento di vecchiaia viene fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 66 anni.

Nella tabella 4 sono indicati i nuovi requisiti di età con l'aggiunta degli incrementi dovuti

all'aumento della speranza di vita, stimati nella relazione tecnica al provvedimento di legge.

Tab. 4

Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato – lavoratrici e lavoratori del settore pubblico				
Periodo		Aumento speranza di vita (mesi)	Nuova età (anni)	Età con aumento (anni e mesi)
dal	al			
1.1.2012	31.12.2012	--	66	66
1.1.2013	31.12.2015	3		66 e 3
1.1.2016	31.12.2018	4		66 e 7
1.1.2019	31.12.2020	4		66 e 11
1.1.2021	31.12.2022	3		67 e 2

5.3. La pensione di vecchiaia del personale scolastico e dell'Afam (alta formazione artistica e musicale)

Per maturare il diritto a pensione, al personale della Scuola e dell'Afam sono richiesti dal 1° gennaio 2012 almeno 66 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva.

Vengono disapplicate le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 21, primo periodo, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, che prevedevano come prima decorrenza utile l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della maturazione dei requisiti. Pertanto per il personale del comparto scuola ed Afam viene "ripristinata" la decorrenza della pensione all'inizio dell'anno scolastico o accademico dell'anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione.

Nella tabella 5 sono indicati i nuovi requisiti di età con l'aggiunta degli incrementi stimati in relazione all'aumento della speranza di vita e le decorrenze delle prestazioni per il personale della scuola e dell'Afam.

Tab. 5

Personale della scuola e dell'afam							
Periodo		Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età con aumento (anni e mesi)	Decorrenza	
dal	al					Personale scolastico	Personale afam
1.1.2012	31.12.2012	20	66	--	66	1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti	1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti
1.1.2013	31.12.2015			3	66 e 3		
1.1.2016	31.12.2018			4	66 e 7		
1.1.2019	1.12.2020			4	66 e 11		
1.1.2021	1.12.2022			3	67 e 2		

5.4 Pensione di vecchiaia dei lavoratori con prima contribuzione accreditata successivamente al 1° gennaio 1996

I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, oltre al requisito minimo di 20 anni di anzianità contributiva conseguiranno il diritto alla pensione di

vecchiaia prima di compiere l'età di 70 anni a condizione che la misura della pensione non risulti inferiore ad un determinato importo "soglia".

L'importo "soglia" per l'anno 2012 viene stabilito in 1,5 volte l'ammontare dell'assegno sociale. Nel 2012 tale importo è pari a 643,49 euro ($428,99 \times 1,5 = 643,49$).

Per gli anni successivi al 2012 l'importo minimo della pensione (importo soglia) non può essere inferiore all'importo più elevato tra:

- 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT;
- 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno del pensionamento.

Di fatto alle lavoratrici ed ai lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 viene preclusa la possibilità di andare in pensione prima del 2016, a meno che non abbiano compiuto 70 anni di età, nel qual caso il diritto si consegue con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'importo di pensione maturato.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i nuovi requisiti per il diritto a pensione per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996.

In particolare nella tabella 6 sono sintetizzati i requisiti e le condizioni per l'accesso a pensione dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore privato e delle lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Tab. 6

Lavoratori dipendenti ed autonomi settore privato – lavoratrici e lavoratori settore pubblico (con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996)						
Periodo		Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal	al					
1.1.2012	31.12.2012	20 anni	66	--	66	1,5 volte l'importo dell'AS
1.1.2013	31.12.2015			3	66 e 3	Il più elevato tra • 1,5 volte l'importo dell'AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT; • 1,5 volte l'importo dell'AS dell'anno di pensionamento.
1.1.2016	31.12.2018			4	66 e 7	
1.1.2019	1.12.2020			4	66 e 11	
1.1.2021	1.12.2022			3	67 e 2	

Nella tabella 7 sono sintetizzati i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica (con incrementi stimati) e condizioni per l'accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti del settore privato.

Tab. 7

Lavoratrici dipendenti del settore privato (con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996)						
Periodo		Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni e mesi)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal	al					
1.1.2012	31.12.2012	20 anni	62	--	62	Il più elevato tra • 1,5 volte l'importo dell'AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT; • 1,5 volte l'importo dell'AS relativo all'anno del pensionamento.
1.1.2013	31.12.2013			3	62 e 3	
1.1.2014	31.12.2015		63 e 6	--	63 e 9	
1.1.2016	31.12.2017		65	4	65 e 7	
1.1.2018	1.12.2018		66	--	66 e 7	
1.1.2019	1.12.2020			4	66 e 11	
1.1.2021	1.12.2022			3	67 e 2	

Nella tabella 8 sono, invece, sintetizzati i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica (con incrementi stimati) e condizioni per l'accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici autonome e parasubordinate.

Tab. 8

Lavoratrici autonome e parasubordinate del settore privato (con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996)						
Periodo		Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni e mesi)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal	al					
1.1.2012	31.12.2012	20 anni	63 e 6	--	63 e 6	Il più elevato tra • 1,5 volte l'importo dell'AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT; • 1,5 volte l'importo dell'AS relativo all'anno del pensionamento.
1.1.2013	31.12.2013			3	63 e 9	
1.1.2014	31.12.2015		64 e 6	--	64 e 9	
1.1.2016	31.12.2017		65 e 6	4	66 e 1	
1.1.2018	1.12.2018		66	--	66 e 7	
1.1.2019	1.12.2020			4	66 e 11	
1.1.2021	1.12.2022			3	67 e 2	

L'INPS ha precisato che, ai fini del raggiungimento dei 20 anni di contribuzione, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 335/1995 in materia di accrediti figurativi. Tale dispositivo di legge prevede che per le pensioni liquidate esclusivamente secondo il sistema contributivo sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

- 170 giorni per ciascun figlio in caso di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al 6° anno di età;
- 25 giorni complessivi l'anno (massimo 24 mesi) per assenza dal lavoro per

assistenza a figli dal 6° anno di età, coniuge e genitore con handicap.

L'INPS, nel confermare le suddette disposizioni, rinvia erroneamente al punto 2.2.1 della circolare n. 180/1996 con il quale viene trattato l'art. 1, comma 37 della legge n. 335/1995. L'art. 1, comma 40 viene, invece, affrontato al punto 2.2.2 della richiamata circolare e prevede, inoltre, per le lavoratrici madri, la possibilità di anticipare l'età del pensionamento di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure in alternativa, di optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli). A nostro avviso va confermata anche tale disposizione.

All'età di 70 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia sono richiesti almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, indipendentemente dall'importo di pensione maturato.

I 5 anni di contribuzione vengono perfezionati con la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. A nostro avviso, invece, devono essere considerati anche i periodi coperti da contribuzione figurativa in modo parziale, come ad esempio quelli di malattia indennizzati accreditati figurativamente ad integrazione.

Secondo l'INPS, il requisito anagrafico di 70 anni dovrà essere adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Nella tabella 9, sono riportati i requisiti minimi di contribuzione e di età con gli adeguamenti alla speranza di vita.

Tab. 9

Per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici con primo accredito contributivo dal 1° 1.1996						
Periodo		Anzianità contributiva minima (anni)	Età minima (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima aumentata con l'aumento della speranza di vita (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal	al					
1.1.2012	31.12.2012	5 effettivi	70	--	70	Nessuno
1.1.2013	31.12.2015			3	70 e 3	
1.1.2016	31.12.2018			4	70 e 7	
1.1.2019	31.12.2020			4	70 e 11	
1.1.2021	31.12.2022			3	71 e 2	

A nostro avviso, invece, il requisito dei 70 anni, posto come età minima per conseguire la pensione senza la condizione della maturazione dell'importo minimo di pensione, non dovrebbe essere considerato come requisito di età per l'accesso a pensione e pertanto non soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.

5.5 L'opzione al sistema contributivo

Restano confermate le disposizioni in materia di opzione per il sistema contributivo per i lavoratori destinatari del sistema misto.

Vale a dire che i lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al

1995 e con almeno 15 anni di contributi di cui 5 successivi al 31.12.1995 possono, ancora, optare per il sistema contributivo.

L'INPS specifica che a seguito della modifica all'art. 1, c. 23, della legge n. 335/1995, dal 2012 la facoltà dell'opzione è limitata esclusivamente alla scelta del sistema di calcolo interamente contributivo mentre, per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, gli optanti dovranno perfezionare i requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995.

In altre parole gli optanti conseguono l'accesso al pensionamento con la nuova età anagrafica e con almeno 20 anni di contribuzione, oppure al perfezionamento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata (41 anni e 1 mese per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini nel 2012), e non possono accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento del settantesimo anno di età con 5 anni di contribuzione effettiva e alla pensione anticipata con almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva.

Anche questa interpretazione data dall'INPS ci sembra una vera e propria assurdità: se una lavoratrice o un lavoratore optano per il sistema contributivo, l'opzione, a nostro avviso, deve valere sia per il calcolo sia per il diritto alla prestazione pensionistica come se quella lavoratrice o quel lavoratore fossero sempre stati nel sistema contributivo puro. Anche questo è un duro attacco nei confronti delle donne e dei lavoratori precari.

5.6 Età minima per la pensione di vecchiaia nel 2021

A decorrere dall'anno 2021 il requisito di età per il pensionamento di vecchiaia non può essere inferiore a 67 anni.

Ciò vuol dire che nel 2021 l'età per il diritto a pensione di vecchiaia sarà comunque di 67 anni, anche nel caso in cui tale soglia di età non risulti raggiunta con gli adeguamenti per la speranza di vita.

5.7 Aumento età pensionabile: effetti su altre prestazioni

L'aumento dell'età pensionabile produrrà effetti anche su altre prestazioni. Viene infatti richiesto il compimento della nuova età anagrafica per:

- la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia;
- il ripristino della pensione di invalidità sospesa per superamento del limite di reddito (art. 8 della legge n. 638/1983);
- il conseguimento della pensione supplementare;
- la liquidazione di supplementi, qualora la disciplina subordini il riconoscimento del diritto al compimento dell'età pensionabile

6. La pensione anticipata

Il diritto alla pensione anticipata a carico dell'Ago, delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 si matura esclusivamente sulla base di una determinata anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica.

Il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto per l'accesso alla pensione anticipata varia a seconda del sesso: le donne maturano il diritto alla pensione anticipata con un anno in meno di anzianità contributiva rispetto a quella richiesta per gli uomini (il requisito minimo richiesto nel 2012 è di 42 e 1 mese per gli uomini e di 41 e 1 mese per le

donne). Non c'è alcuna differenza tra lavoratori dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi o parasubordinati.

I requisiti di anzianità contributiva minima di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e di 41 anni ed 1 mese per le donne sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 ed inoltre saranno incrementati con gli adeguamenti della speranza di vita.

Infatti, con la modifica dell'art. 12, comma 12-bis del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) operata dall'art. 24 comma 12 della legge n. 214/2011, viene estesa anche ai pensionamenti anticipati conseguiti con il solo requisito contributivo, indipendentemente dall'età, l'applicazione dell'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in base agli incrementi della speranza di vita.

L'INPS ha precisato che i soggetti:

- con contribuzione al 31.12.1995 maturano il diritto alla pensione anticipata considerando tutta la contribuzione accreditata, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione;
- senza contribuzione al 31.12.1995 perfezionano il requisito contributivo valutando la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo ad esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

Viene, inoltre, prevista una riduzione percentuale sulla quota di pensione retributiva relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 qualora il pensionamento avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2% per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento.

La legge n. 14/2012 (art. 6, comma 2-quater) ha disposto che la riduzione non sarà applicata a coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017 qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio, malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (escludendo, quindi, i periodi di maternità facoltativa, i congedi per assistenza disabili, la cassa integrazione straordinaria, la mobilità, la disoccupazione, la prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, i versamenti volontari, il riscatto laurea, ecc.). Siamo nuovamente di fronte ad una norma che nulla ha a che vedere con i principi dell'equità e della solidarietà.

Per i dipendenti pubblici, le amministrazioni non possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti di età inferiore a 62 anni nel caso in cui il trattamento pensionistico è soggetto a penalizzazione.

Il brusco incremento dell'anzianità contributiva di 13 mesi dal 2012 e l'aggancio del requisito contributivo agli adeguamenti della speranza di vita determinerà, per gli uomini, un rinvio del momento del pensionamento di almeno 18 mesi.

Infatti, pensiamo ad un lavoratore nato a gennaio 1956 che, maturando a gennaio 2012 i 40 anni di anzianità contributiva, aveva programmato di andare in pensione il 1° febbraio 2013 (12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti); per maturare i nuovi requisiti (42 anni e 1 mese nel 2012; 42 anni e 5 mesi nel 2013; 42 anni e 6 mesi nel 2014) dovrà continuare a lavorare o, comunque, a versare la contribuzione fino a luglio 2014 e rinviare

il pensionamento ad agosto 2014.

Inoltre, tenuto conto che per percepire il trattamento di pensione in misura intera il requisito minimo di età alla decorrenza è fissato a 62 anni, se il pensionamento avviene prima di tale età la quota di pensione retributiva sarà ridotta dell'1% o del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 (per le frazioni di anno la riduzione viene applicata in modo proporzionale).

Se riprendiamo ad esempio il lavoratore con periodi di cassa integrazione straordinaria, nato a gennaio 1956, che va in pensione ad agosto del 2014 all'età di 58 anni e 6 mesi (3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni di età) l'importo della pensione determinato sull'anzianità contributiva maturata entro il 31.12.2011 subirà una riduzione calcolata nel modo seguente:

- per i primi due anni mancanti ai 62 = $1\% \times 2 = 2\%$;
- per l'ulteriore anno mancante = $2\% \times 1 = 2\%$;
- per le frazioni di anno (6 mesi) = $2\% \times 6/12 = 1\%$.

L'importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 verrà ridotto del 5% (2%+2%+1%).

Il requisito dei 62 anni non è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.

Nella tabella 10 sono riportati in modo sintetico i nuovi requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

Tab. 10

Per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti, autonomi e parasubordinati						
Anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva		Importo del trattamento*		
		Uomini (anni e mesi)	Donne (anni e mesi)	Intero	Ridotto	
				Con età anagrafica alla decorrenza di almeno		Se il pensionamento avviene prima dell'età di 62 anni la quota di pensione determinata sui contributi maturati prima del 2012 viene ridotta dell'1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62 **
2012	--	42 e 1	41 e 1	62 anni		
2013	3	42 e 5	41 e 5			
2014-2015	--	42 e 6	41 e 6			
2016-2018	4	42 e 10	41 e 10			
2019-2020	4	43 e 2	42 e 2			
2021-2022	3	43 e 5	42 e 5			

*ai lavoratori esclusi dai nuovi requisiti (diritto maturato nel 2011, derogati, donne optanti, ecc.) non si applicano le riduzioni.

** ad esclusione dei casi previsti dalla legge 14/2012

6.1 Eccezioni per chi matura i previdenti requisiti nel 2012

In base a quanto disposto dal comma 15-bis, in via eccezionale, i lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato (quindi la norma non si applica ai lavoratori del settore pubblico e ai lavoratori autonomi e parasubordinati), con trattamenti liquidati dall'assicurazione generale obbligatoria o dalle forme sostitutive, potranno conseguire la pensione anticipata a 64 anni di età qualora maturino entro il 31.12.2012 almeno 35 anni di contribuzione, l'età e la quota prevista dalla precedente normativa.

Pertanto, il lavoratore dipendente privato che entro il 31.12.2012 perfezionerà “quota 96” con almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età potrà andare in pensione dal mese successivo al compimento del 64° anno di età.

Secondo l'INPS, il requisito anagrafico di 64 anni va adeguato alla speranza di vita. Pertanto nel 2013-2015 sarà di 64 anni e 3 mesi e nel 2016-2017 di 64 anni e 7 mesi. A nostro avviso, invece, tale requisito “eccezionale” non va legato alla speranza di vita.

L'INPS precisa che questa norma eccezionale si applica ai lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), a prescindere dalla gestione dalla quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Di conseguenza, il dipendente privato che utilizza anche contribuzione da lavoro autonomo non ricongiunta dovrà perfezionare, entro il 2012, “quota 97” con almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età.

Inoltre, secondo l'interpretazione data dall'INPS sono esclusi dall'applicazione della norma eccezionale i lavoratori dipendenti disoccupati alla data del 28 dicembre 2011. Si escludono così i lavoratori che si trovano nelle condizioni di maggiore difficoltà (disoccupati, lavoratori in mobilità, proscrittori volontari). E' del tutto evidente che non possiamo condividere una simile interpretazione che ci pare costituisca un vero e proprio accanimento contro i soggetti più deboli.

6.2 La pensione anticipata dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996

Fermo restando il conseguimento della pensione anticipata come sopra specificato (con anzianità contributiva minima nel 2012 di 42 anni e 1 mese per gli uomini e con 41 anni e 1 mese per le donne), per i soli lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- età anagrafica non inferiore a 63 anni;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. A nostro avviso, invece, devono essere considerati anche i periodi coperti da contribuzione figurativa in modo parziale, come ad esempio quelli di malattia indennizzati accreditati figurativamente ad integrazione;
- importo minimo di pensione alla decorrenza non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

L'importo minimo di 2,8 volte l'assegno sociale viene stabilito come condizione (importo soglia) per conseguire la pensione anticipata nel 2012; per gli anni successivi al 2012, tale soglia non può essere inferiore all'importo più elevato tra:

- 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale al 2012 rivalutata sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT;
- 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno del pensionamento.

Nel 2012 tale importo è pari a 1.201,17 euro ($428,99 \times 2,8 = 1.201,17$).

Nel 2012 i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 avranno al massimo 16 anni di anzianità contributiva, pertanto per il pensionamento

anticipato con almeno 20 anni di contribuzione effettiva dovranno attendere il 2016.

Nella tabella 11 si riportano sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato dei lavoratori con prima contribuzione accreditata successivamente al 1° gennaio 1996.

Tab. 11

Per i lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo dal 1°.1.1996					
Anno	Anzianità contributiva minima (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età anagrafica (anni)	Età anagrafica minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
2012	20	--	63	63	2,8 volte l'importo dell'AS
2013		3		63 e 3	Il più elevato tra • 2,8 volte l'importo dell'AS al 2012 rivalutato in base alla variazione media quinquennale del PIL; • 2,8 volte l'importo dell'AS relativo all'anno del pensionamento
2014		--		63 e 3	
2015		--		63 e 3	
2016		4		63 e 7	
2017		--		63 e 7	
2018		--		63 e 7	
2019		4		63 e 11	
2020		--		63 e 11	
2021		3		64 e 2	

Questa possibilità, secondo l'INPS, è riservata esclusivamente ai lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996. A nostro avviso, invece, tale possibilità deve applicarsi anche a coloro che optano per il sistema contributivo e a coloro che, pur avendo cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996, hanno pagato il riscatto di laurea per anni antecedenti al 1996.

7. Termine di pagamento dei TFS e del TFR per i dipendenti pubblici

A parere dell'INPS (ex Inpdap), con il venir meno della possibilità di conseguire la pensione con 40 anni di contribuzione e della nozione di anzianità contributiva massima, per effetto dell'introduzione delle modalità di calcolo con il sistema contributivo sulla anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012, in caso di cessazione dal servizio con 40 anni di contribuzione, per il pagamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi, ma quello di 24 mesi dalla cessazione.

In altri termini, per i dipendenti che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'Istituto ritiene applicabile il termine di 6 mesi solo per le cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età.

Nulla viene specificato nel caso di collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dei nuovi requisiti contributivi per la pensione anticipata. A nostro modo di vedere in tali fattispecie i termini per la liquidazione del TFS o TFR dovrebbero essere di 24 mesi nel caso di dimissione volontaria e di 6 mesi nel caso di collocamento a riposo d'ufficio.

8. Le deroghe

8.1 Soggetti con requisiti maturati entro il 31.12.2011

I soggetti che hanno già maturato, entro il 31 dicembre 2011, il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, conservano il diritto al pensionamento sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione.

In merito alla certificazione del diritto a pensione, l'INPS, nel sottolineare, con messaggio n. 24126 del 20 dicembre scorso, che tale certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto, ha precisato che il lavoratore, che matura, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge, consegue il diritto all'accesso e alla decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa, indipendentemente dalla certificazione.

La precisazione dell'INPS è corretta, ma sono altrettanto corrette le indicazioni fornite con la circolare Inca n. 135 del 12.12.2011 di richiedere, comunque, come previsto dall'art. 24, comma 3 del dispositivo di legge, all'Istituto previdenziale di appartenenza, la certificazione del diritto a pensione per avere la certezza della consistenza contributiva e della maturazione dei requisiti

Per gli iscritti all'ex Inpdap, con la circolare n. 37/2012, l'INPS precisa che gli stessi possono chiedere all'ente previdenziale la certificazione del diritto a pensione e che tale certificazione deve essere rilasciata solo agli iscritti in possesso dei requisiti per il diritto a pensione al 31.12.2011.

Per quanto riguarda le modalità di rilascio viene fatto rinvio alla circolare Inpdap n. 44 del 13.9.2005 (legge n. 243/2004), con la quale si specificava che la domanda andava indirizzata alla sede Inpdap competente e all'amministrazione di appartenenza e che le sedi Inpdap, verificato il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto a pensione erano tenute a rilasciare la certificazione con la specifica del momento di maturazione dei requisiti e della decorrenza del pensionamento. Il modulo per la richiesta della certificazione per il diritto a pensione è disponibile sul sito dell'ex Inpdap alla voce modulistica.

Nel caso in cui i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011 maturino, prima dell'apertura della relativa finestra, il diritto sulla base dei nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, l'Inps chiarisce che tali lavoratori potranno accedere a pensione con le nuove regole senza attendere l'apertura della finestra. Prendiamo ad esempio un lavoratore che ha compiuto 65 anni di età a settembre 2011 ed ha maturato il diritto a pensione di vecchiaia con contribuzione mista (da dipendente e da artigiano):

- con la previgente normativa la decorrenza della pensione è fissata dal 1° aprile 2013 (dopo 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti);
- in base alla nuova legge la pensione può decorrere dal 1° ottobre 2012 (1° giorno del mese successivo al compimento del 66° anno di età).

L'inps chiarisce che il lavoratore può conseguire la pensione dal 1.10.2012.

A nostro avviso, anche ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011 va riconosciuta, se più favorevole, la possibilità di accesso a pensione a 64 anni, ai sensi del comma 15-bis della legge n. 214/2011. Abbiamo posto questa problematica alla Direzione Centrale dell'Inps e siamo in attesa di chiarimenti.

8.2 Lavoratrici che optano in via sperimentale per il calcolo contributivo

I nuovi requisiti non trovano applicazione, anche se perfezionati dopo il 31 dicembre 2011, per le lavoratrici che conseguono la pensione sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età di almeno 57 anni se dipendenti o 58 se autonome e che optano per il calcolo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004.

A tal fine l'INPS ha precisato che:

- il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015;
- i requisiti anagrafici devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Nel 2013-2014, oltre ai 35 anni di contribuzione, le lavoratrici dovranno compiere 57 anni e 3 mesi se dipendenti e 58 anni e 3 mesi se autonome. Per effetto dell'applicazione della finestra mobile di 12/18 mesi, ne consegue che la dipendente dovrà perfezionare i requisiti entro il 30.11.2014 mentre l'autonoma entro il 31.05.2014.

In questo caso l'interpretazione restrittiva data dall'INPS, su indicazione dei Ministeri vigilanti, appare come una vera violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 della legge 243/2004. La norma sperimentale prevedeva infatti la possibilità di optare fino al 31 dicembre 2015 per le lavoratrici che entro questa data maturavano i requisiti per il diritto a pensione. Anche in questo caso si tratta ancora una volta di un'interpretazione estremamente penalizzante nei confronti delle donne.

L'INPS ha, inoltre, disposto che alle lavoratrici del comparto scuola ed AFAM si applica la finestra mobile (come disposto dall'art. 1, c. 21, del DL n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011) e queste andranno in pensione dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione. Pertanto, dette lavoratrici dovranno maturare i requisiti entro il 31.12.2014.

L'applicazione delle finestre mobili per tali pensionamenti è fondato, secondo l'INPS, dal fatto che la normativa che aveva introdotto la decorrenza del 1° settembre o del 1° novembre dell'anno scolastico o accademico successivo a quello di maturazione dei requisiti, non è stata abrogata ma è stata disapplicata esclusivamente per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012.

8.3 Lavoratori derogati

La versione definitiva del comma 14 della legge 214/2011, così come modificato dall'art. 6 della legge 14/2012, prevede che continuano a conseguire il diritto a pensione sulla base dei previgenti requisiti anche se perfezionati dopo il 31.12.2011, nei limiti delle risorse stabilite dal provvedimento di legge, i seguenti lavoratori:

- collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di

solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano, comunque, a carico dei fondi fino al compimento di almeno 60 anni di età;

- autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011;
- dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge n. 133/2008; l'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
- in congedo per assistenza figli con disabilità grave alla data del 31.10.2011 che maturino i 40 anni di contribuzione entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo;
- con rapporto di lavoro risolto prima del 31.12.2011 in ragione di accordi (individuali o collettivi) di incentivo all'esodo qualora la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (es. comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro) indicati nel previsto decreto e con data di decorrenza della pensione, secondo i previgenti requisiti, entro 24 mesi dal 6.12.2011 (data di entrata in vigore del DL n. 201/2011).

Il dispositivo di legge ricomprende tra i derogati i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esonero e contemporaneamente abroga tutte le norme che prevedono la collocazione in esonero di tale personale e disapplica le leggi regionali che prevedono lo stesso istituto.

I criteri ed il numero dei lavoratori derogati dai nuovi requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia, da emanare entro il 30 giugno 2012, sulla base delle risorse predeterminate dal comma 15 del dispositivo di legge (245 milioni di euro per l'anno 2013; 635 milioni di euro per l'anno 2014; 1.040 milioni di euro per l'anno 2015; 1.220 milioni di euro per l'anno 2016; 1.030 milioni di euro per l'anno 2017; 610 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni di euro per l'anno 2019). Tra i soggetti vanno computati anche i lavoratori derogati dal regime delle decorrenze mobili introdotto dalla legge n. 122/2010.

Il monitoraggio delle domande di pensione dei lavoratori che intendono accedere al pensionamento con i requisiti e le decorrenze previsti dalla normativa vigente prima del decreto 201/2011, verrà effettuato dagli Enti previdenziali sulla base della data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero. Raggiunto il limite stabilito non saranno prese in esame ulteriori domande intese ad ottenere la pensione con i requisiti previgenti.

L'art. 6-bis della legge n. 14/2012 prevede una clausola di salvaguardia qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori esodati, si superasse il limite delle risorse, le ulteriori domande dei lavoratori esodati potranno essere prese in considerazione solo se, con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) venga stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato.

Come abbiamo più volte sottolineato, per la scarsità di risorse e per i vincoli posti per i lavoratori che hanno sottoscritto esodi, risulta evidente il rischio che tante lavoratrici e tanti lavoratori possano essere esclusi dalle deroghe e trovarsi, quindi, senza lavoro, senza reddito e senza pensione.

Il comma 18 dell'art. 24, della legge n. 214/2011 prevede, per i lavoratori per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'AGO, l'adozione di un provvedimento per armonizzare i requisiti di accesso al pensionamento. In particolare sono esclusi dai

nuovi requisiti gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco e i lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere. Per tali dipendenti è prevista, entro il 30.06.2012, l'emanazione di uno specifico provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che, tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori, dovrà armonizzare i requisiti per il diritto a pensione.

I lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti continuano a maturare i requisiti per il diritto alla pensione anticipata anche con il c.d. meccanismo delle "quote". Per tali lavoratori, fermo restando il requisito minimo di 35 anni di anzianità contributiva, vengono incrementati notevolmente e bruscamente i requisiti minimi di età anagrafica e della quota per maturare il diritto (vedi paragrafo dedicato al pensionamento degli addetti ai lavori usuranti).

Gli esclusi dalla maturazione dei nuovi requisiti per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione con la quota, sono soggetti agli adeguamenti dei requisiti anagrafici in relazione all'incremento della speranza di vita e all'applicazione del sistema delle c.d. "finestre" a scorrimento o mobili. A nostro avviso, ai pensionamenti con 40 anni di contribuzione non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita, previsti per la pensione anticipata dalla legge 214/2011. Infatti, per questi trattamenti la legge n. 111/2011 aveva disposto il solo prolungamento di 1 mese della finestra mobile per chi avrebbe maturato tale requisito contributivo nel 2012 (13/19 mesi di attesa), di un ulteriore mese per coloro che lo avrebbero maturato nel 2013 (14/20 mesi di attesa) e di un ulteriore mese per quelli che lo avrebbero maturato dal 2014 (15/21 mesi di attesa).

Nel provvedimento di legge e nella circolare dell'INPS non viene fatto alcun riferimento ai prepensionamenti dei lavoratori dell'editoria (legge n. 416/1981, modificata dalla legge n. 62/2001 e dalla legge n. 198/2001) ma, a nostro parere, i requisiti di accesso a tali pensionamenti previsti dalle succitate norme speciali, non dovrebbero subire alcuna modifica.

L'INPS ha chiarito che rimane in vigore la minore età pensionabile e la disciplina delle decorrenze per i lavoratori dipendenti non vedenti o invalidi in misura non inferiore all'80%, come previsto dall'art. 1, commi 6 e 8, del Dlgs. n. 503/1992.

L'Istituto ha, purtroppo, precisato che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Pertanto, dal 2012 non saranno più sufficienti i 15 anni di contribuzione per coloro che:

- avevano già raggiunto 15 anni di contribuzione al 31.12.1992;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31.12.1992 (se non rientranti nella deroga prevista dal comma 14 dell'art. 24 della legge n. 214/2011);
- dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione ed occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.

La posizione dell'Istituto deriva dal parere espresso dal Ministero del lavoro e da quello dell'economia, secondo il quale la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione non può essere più assicurata perché la *"lettura sistematica del combinato disposto di cui ai commi 6 e 7 del DL n. 201/2011, porta a ritenere definitivamente superato il regime delle deroghe ai requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia"*.

Tale restrittiva interpretazione determinerà la proliferazione di posizioni silenti a scapito dei soggetti più deboli, in particolare delle lavoratrici che spesso hanno dovuto lasciare il lavoro per dedicarsi a irrinunciabili impegni familiari e che hanno perfezionato con enormi

sacrifici il requisito minimo di contribuzione allora previsto per il diritto alla pensione.

È del tutto evidente che l'interpretazione, assurdamente punitiva nei confronti dei soggetti più deboli, sarà inevitabilmente oggetto di un notevole contenzioso. A riguardo stiamo approfondendo la problematica con i nostri legali.

9. La pensione anticipata dei lavoratori che svolgono attività usuranti

L'impianto originario, che prevede come unica possibilità di uscita anticipata quella del meccanismo delle quote con l'applicazione della decorrenza mobile, viene confermato.

Vengono, però, innalzati bruscamente di 3 anni i requisiti "ridotti" di età anagrafica minima previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 con conseguente incremento della quota.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, fermo restando la possibilità di conseguire la pensione anticipata ai sensi dei commi 10 e 11 del dispositivo di legge, per i lavoratori che svolgono attività faticose e pesanti con diritto al beneficio intero (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19/5/1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l'anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all'anno) i requisiti per l'accesso al pensionamento sono quelli della tabella B allegata alla legge n. 247/2007.

Invece, per i lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giornate all'anno i requisiti previsti dalla suddetta tabella B sono incrementati rispettivamente di:

- 1 anno per l'età anagrafica e di una unità per la quota per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all'anno compreso tra 72 e 77;
- 2 anni per l'età anagrafica e di 2 unità per la quota per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all'anno compreso tra 64 e 71.

Nelle tabelle che seguono riportiamo sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato dei lavoratori *usurati* che matureranno i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011.

Nella tabella 12 vengono messi a confronto i "vecchi" requisiti previsti dall'originario Dlgs n. 67/2011 con i "nuovi" requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per il pensionamento per i lavoratori addetti ad attività usuranti con i benefici pieni.

Tab. 12

Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti con benefici pieni								
Periodo	Anzianità contributiva minima	Vecchi requisiti Dlgs 67/2011 originario		Nuovi requisiti con modifiche DL 201		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota	Età minima	Quota		da	a
2011	35	57	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	58	60
2012		57	94	60	96		61	62
2013-2015		58 e 3	94 e 3	61 e 3	97 e 3		62 e 3	63 e 3
2016-2018		58 e 7	94 e 7	61 e 7	97 e 7		62 e 7	63 e 7
2019-2020		58 e 11	94 e 11	61 e 11	97 e 11		62 e 11	63 e 11
2021-2022		59 e 2	95 e 2	62 e 2	98 e 2		63 e 2	64 e 2

Nella tabella 13 sono messi a confronto i “vecchi” requisiti previsti dall’originario Dlgs n. 67/2011 con i “nuovi” requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per i turnisti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni compreso tra 72 e 77 notti.

Tab. 13

Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 72/77 notti annue								
Periodo	Anzianità contributiva minima	Vecchi requisiti Dlgs 67/2011 originario		Nuovi requisiti con modifiche DL 201		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota	Età minima	Quota		da	a
2011	35	58	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	59	60
2012		58	94	61	97		62	63
2013-2015		59 e 3	94 e 3	62 e 3	98 e 3		63 e 3	64 e 3
2016-2018		59 e 7	94 e 7	62 e 7	98 e 7		63 e 7	64 e 7
2019-2020		59 e 11	94 e 11	62 e 11	98 e 11		63 e 11	64 e 11
2021-2022		60 e 2	95 e 2	63 e 2	99 e 2		64 e 2	65 e 2

Nella tabella 14 sono messi a confronto i “vecchi” requisiti previsti dall’originario decreto legislativo n. 67/2011 con i “nuovi” requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per i turnisti con un numero di notti all’anno comprese tra 64 e 71.

Tab. 14

Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 64/71 notti annue								
Periodo	Anzianità contributiva minima	Vecchi requisiti Dlgs 67/2011 originario		Nuovi requisiti con modifiche DL 201		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota	Età minima	Quota		da	a
2011	35	59	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	60	
2012		59	94	62	98		63	64
2013-2015		60 e 3	94 e 3	63 e 3	99 e 3		64 e 3	65 e 3
2016-2018		60 e 7	94 e 7	63 e 7	99 e 7		64 e 7	65 e 7
2019-2020		60 e 11	94 e 11	63 e 11	99 e 11		64 e 11	65 e 11
2021-2022		61 e 2	95 e 2	64 e 2	100 e 2		66 e 2	67 e 2

Per i lavoratori dipendenti che perfezionano il requisito per il diritto a pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i requisiti di età e di quota indicati nelle tabelle precedenti devono essere rispettivamente incrementati di un anno e di una unità mentre la decorrenza viene fissata dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Da tutto ciò ne deriva che la normativa sui lavori usuranti è stata di fatto vanificata. Come Cgil riteniamo che sia necessario riprendere l’iniziativa per una completa revisione della normativa.

10. Armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione e Fondi

Come già precisato nel capitolo dedicato ai derogati, per gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco e ai lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere, è previsto uno specifico provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che, tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori, dovrà armonizzare i requisiti per il diritto a pensione.

La formulazione del comma 18 del dispositivo di legge fa intendere che il decreto interministeriale di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento non interessa solo i soggetti espressamente indicati nel dispositivo stesso, ma è rivolto ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'AGO.

10.1 Iscritti al Fondo Ferrovie

L'INPS nella sua circolare ha precisato che le nuove disposizioni si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie.

Nel 2012, quindi, la pensione di vecchiaia si consegue, come previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti privati, al compimento di 66 anni di età per gli uomini e di 62 anni per le donne, anche se trattasi di personale viaggiante e di macchina che prima accedeva al pensionamento con 58/60/62 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione.

Per i macchinisti, ad esempio, nel 2011 erano sufficienti 58 anni di età per conseguire la pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012 l'età minima richiesta è di 66 anni.

A nostro parere l'INPS avrebbe dovuto escludere dall'applicazione della nuova normativa almeno il personale viaggiante e di macchina, tenuto conto che tale personale è stato escluso dai lavori usuranti in quanto coperto da specifica normativa.

Dal 2012, inoltre, non trovano più applicazione gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto a pensione di vecchiaia a 58 o a 60 anni.

Il diritto alla pensione anticipata si consegue con i requisiti contributivi per la generalità dei lavoratori (41 anni e 1 mese per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini nel 2012).

10.2 Iscritti al Fondo di quiescenza Poste

Le nuove disposizioni si applicano agli iscritti al Fondo di quiescenza sostitutivo Poste.

Nel 2012, quindi, la pensione di vecchiaia si consegue al compimento di 66 anni di età per gli uomini e di 62 anni per le donne. Essendo stato denominato dall'INPS fondo "sostitutivo", le lavoratrici e i lavoratori nate/i entro il 1952 potranno usufruire del regime eccezionale di cui al comma 15-bis ed accedere al pensionamento a 64 anni di età (più gli incrementi legati alla speranza di vita).

10.3 Iscritti al fondo Volo

Le nuove disposizioni non si applicano agli iscritti al fondo Volo.

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello in vigore nell'AGO (57 anni per le donne e 61 anni per gli uomini nel 2012, 57 anni e 3 mesi per le donne e 61 anni e 3 mesi per gli uomini nel 2013, ...).

I lavoratori iscritti al fondo dopo il 31.12.1995 possono anticipare l'età pensionabile di 1 anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo fino al massimo di 5 anni rispetto a quella prevista nell'AGO.

La pensione anticipata si consegue con il requisito contributivo ridotto di 1 anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo (fino ad un massimo di 5 anni), semprechè il lavoratore abbia 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria nel Fondo ovvero 15 anni se appartenente alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori.

10.4 Personale viaggiante autoferrotranviere

L'INPS ha chiarito che la nuova età pensionabile non si applica al personale viaggiante iscritto all'ex Fondo autoferrotranviere.

Per tali lavoratori la pensione di vecchiaia si consegue al compimento di 55 anni di età per le donne e di 60 anni di età per gli uomini.

Come precisato dal messaggio INPS n. 5891/2011, non si applica la finestra mobile ai lavoratori che perdono l'idoneità alla guida al compimento del 60° anno di età bensì le quattro finestre di uscita annuali previste dalla legge n. 247/2007; in tal caso dal compimento del 60° anno di età fino all'apertura della finestra trimestrale i dipendenti verranno collocati in altra mansione.

Invece, alle lavoratrici che si pensionano a 55 anni di età ed al personale viaggiante che rinnova il titolo abilitante si applica la finestra mobile di 12 mesi.

10.5 Marittimi

L'INPS ha chiarito che i lavoratori marittimi conseguono la pensione di vecchiaia con la previgente minore età anagrafica.

Pertanto, l'età pensionabile:

- del personale navigante continuerà ad essere fissata a 55 anni (art. 31 della legge n. 413/1984);
- dei piloti del pilotaggio marittimo (riuniti in corporazione presso i porti italiani) e del personale abilitato al pilotaggio (art. 96 del codice della navigazione) continuerà ad essere pari a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.

Come precisato dal messaggio INPS n. 1256/2011, non si applica la finestra mobile ai piloti di porto che al compimento del 60° anno di età sono cancellati dal relativo registro, non avendo esercitato la facoltà di rimanere in servizio oltre tale limite di età, ma si applicano le quattro finestre di uscita annuali previste dalla legge n. 247/2007.

10.6 Altri Fondi speciali e integrativi

Le nuove disposizioni si applicano ai lavoratori iscritti:

- all'ex Fondo Telefonici;
- all'ex Fondo Elettrici;
- ai Fondi integrativi (addetti alle imposte di consumo, dipendenti da aziende private del gas, addetti alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, personale dell'ex Consorzio autonomo del porto di Genova e del porto di Trieste).

10.7 Fondo Clero

L'INPS ha chiarito che le nuove norme non si applicano agli iscritti del Fondo Clero.

10.8 Lavoratori extracomunitari rimpatriati

Secondo l'INPS e i ministeri del Lavoro e dell'Economia, i lavoratori extracomunitari rimpatriati cui si applica il metodo di calcolo contributivo della pensione potranno conseguire la pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista per la generalità degli uomini, con applicazione degli incrementi legati alla speranza di vita.

Pertanto l'età è pari a 66 anni nel 2012, 66 anni e 3 mesi nel 2013, 66 anni e 7 mesi nel 2016, ecc.. Per questi lavoratori, quindi, l'età non sarà più fissata a 65 anni.

Inutile dire che non condividiamo tale interpretazione. A nostro avviso, la normativa prevista per i lavoratori extracomunitari rimpatriati è una norma speciale e di conseguenza i requisiti di accesso alle prestazioni non dovrebbero subire modifiche.

10.9 Lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals

I Lavoratori dello spettacolo, come la generalità dei lavoratori, sono coinvolti nelle modifiche descritte nella circolare. Tuttavia per alcune categorie di lavoratori iscritti Enpals, la cui età per l'accesso alla pensione di vecchiaia è inferiore, ci sarà bisogno di attendere i decreti di armonizzazione. Nel frattempo l'INPS (che a norma dell'articolo 21 della legge 214/11 ha avocato a sé le funzioni del disciolto Ente) con l'allegato alla circolare 36/2011 ha specificato quali siano le categorie di lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals che, in attesa dei decreti, mantengono le età precedentemente previste per il pensionamento (e di conseguenza anche le finestre). Per i destinatari del contributivo ricordiamo che solo per i ballerini/tersicorei è prevista un'età differente.

11. Le prestazioni in totalizzazione nazionale (Dlgs n. 42/2006)

Viene eliminato il requisito minimo di anzianità contributiva di 3 anni nella singola gestione per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione. Ciò significa che si potranno totalizzare i contributi di tutte le gestioni indipendentemente dalle anzianità maturate in ogni singola gestione.

Secondo l'INPS e i Ministeri del lavoro ed Economia, i requisiti per il pensionamento in regime di totalizzazione dovranno essere adeguati alla speranza di vita e si continuerà ad applicare la finestra mobile di 18 mesi.

Indipendentemente dall'anzianità contributiva maturata in ogni singola gestione, il requisito per la pensione di vecchiaia totalizzata si maturerà con almeno 20 anni di contributi all'età di 65 anni (65 anni e 3 mesi nel 2013-2015) e quello per la pensione di anzianità con 40 anni di contributi (40 anni e 3 mesi nel 2013-2015), sia per gli uomini che per le donne.

La pensione decorrerà trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola ed Afam che consegue la pensione totalizzata ai sensi del Dlgs n. 42/2006 il trattamento pensionistico decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per il diritto.

A nostro avviso, il decreto legislativo n. 42/2006, che regola il pensionamento in regime di totalizzazione, è una norma speciale e i requisiti di accesso alle prestazioni in totalizzazione non dovrebbero subire modificazioni.

12. I nuovi requisiti di età per l'assegno sociale

Dal 1° gennaio 2018, fermo restando l'adeguamento dei limiti di età in relazione all'aumento della speranza di vita, l'età per il diritto all'assegno sociale viene aumentata di un anno. Nella tabella 15 sono riportati i nuovi requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale.

Tab. 15

Requisiti anagrafici per l'assegno sociale					
Periodo		Aumento speranza di vita (anni e mesi)	Età minima (anni)	Età con aumento (anni e mesi)	Decorrenza
dal	al				
1.1.2012	31.12.2012	--	65	65	1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti
1.1.2013	31.12.2013	3		65 e 3	
1.1.2014	31.12.2015	--		65 e 7	
1.1.2016	31.12.2017	4		66 e 7	
1.1.2018	1.12.2018	--	66	66 e 11	
1.1.2019	1.12.2020	4		67 e 2	
1.1.2021	1.12.2022	3			

Tale requisito vale, anche, come limite per le prestazioni in favore degli invalidi civili e dei non udenti. In altre parole le prestazioni in favore degli invalidi civili saranno trasformate in assegno sociale non più a 65 anni ma al compimento dell'età anagrafica richiesta per il diritto all'assegno sociale.

13. Incremento aliquote contributive dei lavoratori autonomi

Dal 1° gennaio 2012 è aumentata di 1,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento e di computo degli artigiani e dei commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS; per gli anni successivi le aliquote contributive verranno ulteriormente

incrementate di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il 24%.

Sempre dal 1° gennaio 2012 sono rideterminate anche le aliquote contributive di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alla gestione autonoma dell'INPS come dalle tabelle B e C allegate alla legge n. 214/2011.

Aliquota di finanziamento e di computo per i CD/CM					
anno	Aliquota di finanziamento (tab. B)				Aliquota di computo (tab. C)
	Zona normale		Zona svantaggiata		
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	
2012	21,6%	19,46%	18,7%	15,0%	21,6%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%	22,0%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%	22,4%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%	22,8%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%	23,2%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%	23,6%
2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

Il dispositivo di legge sembrerebbe escludere dall'incremento delle aliquote di contribuzione gli imprenditori agricoli, anche se iscritti alla gestione dei CD/CM, in quanto non espressamente menzionati.

La recente legge n. 183/2011, ha incrementato di 1 punto percentuale le aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

14. Decontribuzione

Nel provvedimento di legge si fa un esplicito riferimento allo studio di eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria per indirizzarla verso schemi previdenziali integrativi: ciò viene presentato come opportunità da offrire alle giovani generazioni.

Come Cgil ribadiamo il nostro NO alla decontribuzione perchè è una misura che ha come obiettivo la destrutturazione del sistema pubblico. Infatti, un sistema contributivo fondato sulla relazione della pensione alla contribuzione versata subirebbe un durissimo colpo da una misura di questo tipo. Tale misura, inoltre, se attuata creerebbe problemi di notevole entità economica per gli istituti previdenziali e, in assenza di copertura, avrebbe come risultato quello di mettere in pericolo il pagamento delle pensioni attuali e di creare delle nuove generazioni di pensionati poveri.

La Cgil ha sempre sostenuto la necessità di incentivare la previdenza complementare: un conto, però, è trovare tutti gli incentivi per favorire il decollo del secondo pilastro, un altro è quello di pensare che i fondi integrativi possano partire solo se ci sarà una riduzione dei diritti e delle tutele garantiti dal sistema pubblico. Ciò per la Cgil è inaccettabile.

15. Casse libero professionali

Entro il 30.06.2012 i fondi previdenziali di diritto privato dei professionisti dovranno adottare provvedimenti per mettere in sicurezza l'equilibrio dei loro bilanci tra entrate e spese per prestazioni. Se i fondi non provvederanno ad adottare tali provvedimenti ai loro iscritti sarà applicato il pro-rata contributivo dal 1° gennaio 2012 e, a carico dei pensionati un contributo di solidarietà dell'1%.

16. La rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013

Con il comma 25 viene abrogato l'art. 18, comma 3 della legge n. 111/2011 che aveva ridotto la perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Contemporaneamente viene disposto, peggiorando ulteriormente la previsione della norma abrogata, che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS.

Rivalutazione automatica delle pensioni negli anni 2012 e 2013	
Importo della pensione	Misura della rivalutazione
Pensioni fino a 3 volte il T.M.	Intera
Pensioni superiori a 3 volte il T.M.	Nessuna

Ciò vuol dire che nel 2012 i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 1.405,05 euro lordi mensili non saranno rivalutati.

Rivalutazione automatica delle pensioni nel 2012	
Importo della pensione	Misura della rivalutazione
Fino ad euro 1.405,05	2,6%
Superiori a euro 1.405,05	Nessuna

È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo INPS e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l'aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell'aumento di perequazione.

Esempi di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2012					
Pensione dicembre 2011	% rivalutazione	rivalutazione spettante	rivalutazione garantita	Pensione rivalutata	Pensione gennaio 2012
1.000,00	2,6%	26,00	-	1.026,00	1.026,00
1.400,00	2,6%	36,40	-	1.436,40	1.436,40
1.405,05	2,6%	36,53	-	1.441,58	1.441,58
1.406,00	0	0	35,58	1.406,00	1.441,58
1.440,00	0	0	1,58	1.440,00	1.441,58
1.450,00	0	0	0	1.450,00	1.450,00

Ribadiamo il carattere iniquo della norma che colpisce i redditi dei pensionati e che riduce ulteriormente il potere di acquisto delle pensioni.

17. Contributo di solidarietà per i pensionati e per gli iscritti agli ex fondi speciali ed al fondo volo

Per i lavoratori iscritti ed i pensionati dei fondi confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria (elettrici, trasporti, telefonici, ex Inpdai) e del fondo Volo, viene previsto il pagamento di un contributo di solidarietà per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2017 motivato dal fatto che prima dell'applicazione della legge n. 335/95 la contribuzione versata era inferiore a quella dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I pensionati dei predetti fondi sono soggetti al contributo di solidarietà nella misura riportata nella tabella seguente, a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 1995.

Sono escluse dal contributo le pensioni inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e le pensioni di invalidità e di inabilità.

Pensionati	Anzianità contributive al 31/12/1995		
	Da 5 fino a 15 anni	Oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex INPDAI	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%

Per i lavoratori iscritti, invece, il contributo di solidarietà è pari allo 0,5% della retribuzione.

18. Abrogazione delle pensioni privilegiate

L'art. 6 del DL 201/2011, nel confermare la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Per esplicita previsione di legge tali istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente al 6.12.2011, data di entrata in vigore della legge, per il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Inoltre, la normativa previgente continua ad applicarsi:

- per i procedimenti di riconoscimento già avviati alla data del 6.12.2011;
- nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda;
- per i procedimenti avviabili d'ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6.12.2011.

Per i procedimenti in corso alla data del 6.12.2011 riteniamo siano da considerare tutte le domande presentate entro tale data.

Relativamente ai casi in cui alla data del 6.12.2012 non siano scaduti i termini per la domanda, l'ex Inpdap precisa che per le pensioni di privilegio tali termini sono:

- di 5 anni dalla cessazione dal servizio per gli iscritti alle ex casse del Ministero del Tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG);
- di 5 anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l'infermità sia derivata da parkinsonismo per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS). Per gli iscritti a questa Cassa non sussiste alcun termine nell'ipotesi in cui il riconoscimento della causa di servizio, per la medesima infermità, sia avvenuto in costanza di attività lavorativa (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092) e, nel caso in cui l'infermità si manifesti dopo 5 anni dalla cessazione dal servizio il termine di cinque anni decorrerà dall'insorgenza dell'infermità (nota operativa INPDAP n. 35/2008, circolare Inca n. 171 del 24.9.2008).

Con la circolare n. 37/2012, l'INPS si limita a riportare il dettato normativo senza fornire indicazioni dettagliate per i casi di mantenimento della previgente normativa. Ci riserviamo di approfondire questo aspetto dopo i chiarimenti dell'Istituto.

19. Obbligo contributivo dei dipendenti pubblici chiamati a ricoprire incarichi di Ministro e Sottosegretario

L'art. 23, comma 6, della legge n. 214/2011 interpreta autenticamente l'art. 47 della legge n. 146/1980, disponendo che i periodi di aspettativa dei dipendenti pubblici che non siano membri del Parlamento ma che siano chiamati a ricoprire incarichi di Ministro e di Sottosegretario sono utili ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. L'obbligo contributivo, sia ai fini del trattamento di pensione che del trattamento di fine servizio o di fine rapporto è determinato e deve essere assolto, secondo l'ordinaria ripartizione tra dipendente e datore di lavoro, sulla base dell'ultimo trattamento economico in godimento prima dell'incarico governativo comprensivo, per i dirigenti, della parte fissa e variabile della retribuzione di posizione con esclusione della retribuzione di risultato.